Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Sabato, 8 agosto 1931 - Anno IX — Numero 182

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I, n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 44: **Società elettrica bresciana, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 5,50 per cento sorteggiate nella 29ª estrazione del 24 luglio 1931. — **Comune di Varese:** Elenco delle cartelle dei prestiti municipali estratte il 10 luglio 1931. — **Croce Rossa Italiana:** 182ª estrazione del prestito a premi eseguita in Roma il 1° agosto 1931. — **Società idroelettrica ligure, in La Spezia:** Elenco dei titoli estratti il 28 luglio 1931. — **Ducale Città di Zara:** 32ª estrazione del prestito comunale 4,50 per cento dell'anno 1911 seguita a Zara il 1° agosto 1931.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1237.

LEGGE 12 giugno 1931, n. 929.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 315, che modifica la tassa per il rilascio del passaporto nel Regno e all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 315, che modifica la tassa per il rilascio del passaporto nel Regno e all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1238.

LEGGE 8 giugno 1931, n. 930.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 349, recante provvedimenti complementari per i danni prodotti dal terremoto delle Marche del 30 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 349, recante provvedimenti complementari per i danni prodotti dal terremoto delle Marche del 30 ottobre 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1239.**

LEGGE 12 giugno 1931, n. **931.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1240.**

LEGGE 18 giugno 1931, n. **932.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 431, che modifica il trattamento doganale dei bottoni di madreperla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 431, che modifica il trattamento doganale dei bottoni di madreperla.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1241.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1931, n. **939.**

Varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Vista la legge 17 marzo 1930, n. 337, che apporta varianti alla citata legge 11 marzo 1926 nella parte riguardante i Consigli di disciplina;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di apportare alcuni ritocchi alla legge 17 marzo 1930, n. 337, ritenuti indispensabili dall'esperienza per un migliore e più celere andamento nella procedura dei Consigli di disciplina;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 78 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, quale risulta modificato dalla legge 17 marzo 1930, n. 337, che apporta varianti alla precitata legge 11 marzo 1926 nella parte riguardante i Consigli di disciplina è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 78. — Il Consiglio di disciplina è formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo designati secondo l'ordine di anzianità stabilito dal regolamento, dipendenti dai Comandi di cui al precedente articolo.

« Fra gli ufficiali da designarsi per la composizione dei Consigli di disciplina vanno compresi gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio presso enti alla dipendenza delle Amministrazioni militari.

« Quando l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga ad arma o corpo combattente, i componenti il Consiglio stesso dovranno essere tratti dagli ufficiali delle armi e corpi combattenti.

« Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sarà tratto, se possibile, dal corpo cui l'ufficiale appartiene.

« Le annesse tabelle (allegati nn. 1, 2 e 3) stabiliscono la composizione del Consiglio di disciplina per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

« La tabella allegato n. 4 stabilisce quali sono i ruoli degli ufficiali di arma o corpo combattente.

« Nel caso che nell'ambito di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai comandi più vicini.

« Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli del grado prescritto dalle tabelle allegati nn. 1, 2 e 3, osservate le norme dei precedenti commi.

« Trattandosi però di formare un Consiglio per ufficiali generali od ammiragli di grado superiore a generale di divisione, o corrispondenti, il Consiglio stesso sarà composto di generali od ammiragli dei gradi e della anzianità, che di volta in volta stabilirà il Ministero competente.

« Per la Regia aeronautica la norma suddetta si applica per i generali di grado superiore a generale di brigata aerea o corrispondenti ».

Art. 2.

L'art. 83 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, quale risulta modificato dalla legge 17 marzo 1930, n. 337, che apporta varianti alla precitata legge 11 marzo 1926, nella parte riguardante i Consigli di disciplina è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 83. — Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il comandante in seconda del Corpo di stato maggiore e l'ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, i generali a disposizione per incarichi speciali (art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504) e quelli in soprannumero (art. 1 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, e art. 6 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504), gli ammiragli di divisione in soprannumero (testo unico disposizioni legislative sull'avanzamento ufficiali Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007);

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano di fatto effettivo servizio;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'Arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della Commissione suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del Comando in capo di armata navale o di squadra, dei Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dei Comandi militari marittimi o del Comando di zona aerea territoriale, per questi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere *i*) e *l*);

g) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

h) l'offeso, o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;

i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;

n) gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica di buono con punti due o qualifiche analoghe, da stabilirsi dal competente Ministero ».

Art. 3.

L'art. 84 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, quale risulta modificato dalla legge 17 marzo 1930, n. 337, che apporta varianti alla precitata legge 11 marzo 1926 nella parte riguardante i Consigli di disciplina è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 84. — L'autorità competente a formare e convocare il Consiglio di disciplina, invita gli ufficiali designati a dichiarare se si trovino in casi di incompatibilità previsti dal precedente articolo, procedendo, ove necessario, alle sostituzioni con ufficiali dello stesso grado inscritti nelle liste seguendo il turno di anzianità.

« Ove si formino nello stesso tempo più Consigli di disciplina si procederà alle sostituzioni necessarie con gli ufficiali dello stesso grado rimasti disponibili nelle liste dopo le designazioni avvenute e seguendo il turno di anzianità.

« Il Consiglio di disciplina si riunirà nel luogo che verrà designato dall'autorità che lo ha formato e convocato ».

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto-legge andranno in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, foglio 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1242.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1931, n. **940.**

Aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mettere in correlazione l'art. 71 della precitata legge 11 marzo 1926, n. 397, con gli articoli del nuovo Codice penale che avrà vigore col 1° luglio prossimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 71 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è soppresso e sostituito dal seguente:
« Art. 71. — Il grado si perde per una delle cause seguenti:
a) dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;
b) dimissioni d'autorità:
1° per interdizione civile;
2° per irreperibilità;
3° per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;
c) cancellazione dai ruoli:
1° per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, ovvero nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia nelle carceri;
2° per assunzione di servizio non autorizzata nelle forze armate nazionali o coloniali di Potenze estere;
3° per riconosciuta totale infermità di mente, a seguito di fatti gravi;
d) perdita della cittadinanza italiana;
e) rimozione per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina;
f) condanna:
1° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare, o al carcere militare per mancata presentazione alle armi entro l'ottavo giorno dalla data fissata nei richiami per istruzione (art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento per il Regio esercito);
2° ad una pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 396 e 399 del Codice penale comune;
3° per i delitti preveduti negli articoli 314, 315, 486, 487, 530, 531, 537, 624, 625, 627, 628, 629, 640, 643 e 646 del Codice penale comune e negli articoli 860 e 861 del Codice di commercio;
4° ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come effetto penale, una delle pene accessorie enumerate nell'art. 19 del Codice penale comune, ovvero quando la sentenza, di condanna o di proscioglimento, commini una delle misure di sicurezza personale previste dall'art. 215 del detto Codice ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1931-IX.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, foglio 5. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1243.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 943.

Approvazione del ruolo del personale della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1921, n. 796, che approva il regolamento per i servizi e il funzionamento della Regia Zecca;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale furono approvati i ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, col quale, fra l'altro, si dispone che il divieto d'assunzione di nuovo personale nelle Amministrazioni dello Stato, non si estende ai nuovi organici riveduti, nonchè a quelli che saranno riveduti ai sensi del citato R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;
Ritenuto che fra i ruoli riveduti non è compreso quello del personale della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia di cui alla tabella n. 5 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere anche alla revisione del ruolo anzidetto ed al reclutamento del personale tecnico in relazione ai posti disponibili;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il personale della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, indicato nella tabella annessa al presente decreto il ruolo stabilito con l'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito da quello di cui alla tabella medesima vista d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1931 è data facoltà al Ministro per le finanze di disporre, nell'interesse del servizio, sentiti i competenti Consigli d'amministrazione, il trasferimento d'ufficio di personale dal ruolo predetto ed altri ruoli di personali

tecnici di corrispondente gruppo, dipendenti dal Ministero medesimo.

Gli impiegati che saranno trasferiti, conserveranno il grado e l'anzianità in esso conseguita.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 8. — MANCINI.

Regia Zecca e Scuola dell'arte della medaglia.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
	GRUPPO *A*.	
6°	Direttore della Regia Zecca	1
7°	Vice direttore	1
8°	Chimico saggiatore	1
	GRUPPO *B*.	
8°	Direttore della Scuola dell'arte della medaglia	1
8°	Incisore capo della Regia Zecca	1
10°	Capi tecnici principali	8
11°	Capi tecnici	
10°	Incisori principali	2
11°	Incisori	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1244.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 944.
Ammontare della quota fissa da corrispondersi agli Enti delegati per la gestione delle scuole non classificate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 79 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto l'art. 1 del R. decreto 28 giugno 1928, n. 1768;
Veduti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La quota fissa annua per ciascuna scuola non classificata, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1931-32, è stabilita in L. 6650.

Dalla scadenza del 15 gennaio 1931 le tre residue rate da corrispondersi agli Enti delegati per ciascuna scuola non classificata funzionante nell'anno scolastico 1930-31 sono stabilite in complessive L. 3980.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 9. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1245.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 945.
Disposizioni in materia d'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1929, n. 145;
Visto il R. decreto 17 marzo 1930, n. 727;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I maestri elementari iscritti nei ruoli regionali, i quali chiedono di assentarsi dalla scuola essendo stati ammessi a frequentare, con l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, corsi speciali di differenzazioni didattiche, istituiti ai sensi degli articoli 46 e 48 del testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ovvero scuole di cultura magistrale complementare con corso continuativo non inferiore a sei mesi e di riconosciuto interesse generale, sono collocati in aspettativa.

Ad essi è conservata la sede, ma non lo stipendio nè le competenze accessorie, ed il tempo trascorso in aspettativa è computato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, quando comprovino di avere effettivamente frequentato il corso per tutta la sua durata e di avere conseguito il diploma o certificato degli studi compiuti.

Art. 2.

Allo stesso trattamento previsto dal precedente articolo sono soggetti:

a) i maestri dei ruoli regionali i quali frequentino, previa autorizzazione del Regio provveditore agli studi, gli Istituti superiori di magistero e l'Accademia fascista di educazione fisica senza aver ottenuto la missione prevista dall'articolo 140 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'articolo unico del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 145;

b) i maestri medesimi che, con l'autorizzazione del Ministero, lascino l'insegnamento per attendere a prestazioni in servizio della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o di Enti che abbiano per fine la diffusione della cultura italiana.

Nei casi di cui alla lettera *b*) del comma precedente, la sede è conservata al maestro assente per non più di due anni scolastici.

Art. 3.

Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come pure nei concorsi a posti di maestro elementare banditi dai Regi provveditori agli studi e dai Comuni predetti, la Commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 52, 85 e 271 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è assistita, nella prova orale, da un professore di educazione fisica nominato, secondo le norme contenute nei citati articoli, su designazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla. Tale professore prende parte all'interrogazione dei concorrenti sul programma d'esame riguardante l'educazione fisica ed esprime il proprio parere sul loro grado di preparazione in questa materia.

Il detto parere costituirà uno degli elementi che la Commissione terrà presente nel suo giudizio per la determinazione del voto complessivo da attribuire a ciascun concorrente nell'esame orale.

Art. 4.

All'art. 10, comma secondo, del R. decreto 17 marzo 1930, n. 727, è sostituito il seguente:

« L'autorizzazione è data con decreto Ministeriale, previo parere del Consiglio scolastico, ed importa la facoltà, nel Comune, di includere nella graduatoria, aumentando di altrettanti posti la previsione contenuta nel bando di concorso, i concorrenti che, classificati dopo i vincitori, abbiano riportato negli esami e nei titoli la votazione complessiva di almeno 78/150 con la media di 35/50 nelle prove scritte ed orali ».

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 10. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1246.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1931, n. **948.**

Modifica dell'art. 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la convenzione stipulata in Bologna addì 19 ottobre 1929, approvata con la legge 11 aprile 1930-VIII, numero 488, con la quale viene costituito un Consorzio per provvedere all'assetto generale edilizio della Regia università, della Regia scuola d'ingegneria, della Regia scuola superiore di chimica industriale e del Policlinico di S. Orsola in Bologna;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di affrettare l'esecuzione dei lavori concernenti l'assetto edilizio degli Istituti superiori d'istruzione ed ospedalieri in Bologna;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I versamenti del contributo statale di cui all'art. 14 della convenzione 19 ottobre 1929, approvata con la legge 11 aprile 1930-VIII, n. 488, per l'assetto edilizio universitario di Bologna, saranno effettuati in rate annuali, di eguale ammontare, da corrispondersi all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà presentato dal Ministro proponente al Parlamento per essere convertito in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 13. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1247.**

REGIO DECRETO-LEGGE 19 febbraio 1931, n. **950.**

Disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176, e 9 aprile 1925, n. 375, sull'ordinamento delle Borse valori;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e ritenuta la necessità e l'urgenza di opportunamente modificare le vigenti disposizioni in materia di Borse valori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4, comma 1°, del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, e l'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

Il Ministero delle finanze, qualora lo ritenga opportuno per le condizioni del mercato, ha facoltà di disporre che ordini di vendita di titoli a termine non possano avere corso se non siano preceduti dal deposito dei titoli stessi o dalla relativa copertura in contanti nella misura del 25 per cento, a meno che non trattisi di compensazione di altrettanti titoli in posizione. Tale disposizione potrà dal Ministero stesso essere modificata o revocata, quando ne riconosca l'opportunità.

Analoghe facoltà sono conferite al Ministero per le operazioni di acquisto.

La disposizione del Ministero delle finanze potrà concernere tutti oppure alcuni titoli ammessi alla quotazione, e dovrà in ogni caso avere applicazione simultanea in tutte le borse del Regno.

Il Ministero delle finanze emanerà le istruzioni necessarie per regolare i depositi e i versamenti previsti nel secondo comma del presente decreto.

Questo decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 15. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1248**.

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. **937**.

Riconoscimento dell'Istituto autonomo per le case popolari come corpo morale, con sede in Taranto.

937. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Taranto, viene riconosciuto come corpo morale, e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1249**.

REGIO DECRETO 9 luglio 1931, n. **946**.

Erezione in ente morale dell'Opera pia Ospedalino infantile « La Santa Famiglia » con sede in Livorno.

N. 946. R. decreto 9 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia Ospedalino infantile « La Santa Famiglia », con sede in Livorno, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1931.

Scioglimento delle amministrazioni della Congregazione di carità e di altre Opere pie in Fabriano e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità dello scioglimento delle amministrazioni della Congregazione di carità, del Brefotrofio consorziale e dell'Opera pia Marchegiani in Fabriano, allo scopo di facilitare le riforme opportune per coordinare l'azione di detti istituti agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Vista la proposta del prefetto di Ancona;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Le amministrazioni della Congregazione di carità, del Brefotrofio consorziale e dell'Opera pia Marchegiani, in Fabriano, sono sciolte.

La temporanea gestione delle istituzioni predette è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. dott. Francesco Foschini, vice prefetto, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi tre, le riforme che riterrà opportuno nei riguardi degli enti stessi, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica.

Il prefetto di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5758)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 730 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cossich Giovanni, figlio di Bortolo e di Lucia Orbanich, nato a Gimino l'8 dicembre 1884 e abitante a Villa Musini, 911, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Madrussan fu Simeone e fu Lucia Milotich, nata a Gimino il 24 agosto 1884, ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 18 novembre 1910; Maria, il 9 agosto 1913; Rosa, il 30 agosto 1920; Lucia, il 27 aprile 1922; Sofia, l'8 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4614)

N. 742 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crisman Giuseppe, figlio del fu Pasquale e della fu Antonia Orbanich, nato a Gimino il 21 ottobre 1875 e abitante a Villa Crismani, 1013, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Jellenich di Giovanni e fu Fosca Percacin, nata a Gimino il 25 luglio 1884 ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 22 gennaio 1915; Natale, il 20 luglio 1920; Fosca, il 6 maggio 1909; Maria, il 15 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4616)

N. 743 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuhar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuhar Antonio, figlio del fu Giuseppe e di Maria Bencich, nato a Gimino il 7 gennaio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pucich fu Domenico e fu Marianna Pamich, nata a Gimino il 5 luglio 1881 ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 3 aprile 1909; Giovanni, il 23 giugno 1912; Natale, il 25 dicembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4617)

N. 739 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crisman Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Maria Jellenich, nato a Gimino il 2 ottobre 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Pamich di Matteo e di Marianna Pamich, nata a Gimino il 16

ottobre 1902, ed alla figlia Maria, nata a Gimino il 21 novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4619)

N. 736 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Crancich Giacomo, figlio del fu Matteo e di Marianna Debeliuch, nato a Gimino il 21 luglio 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Granci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 2 settembre 1918; Matteo, il 17 febbraio 1920; Lucia, il 9 dicembre 1906; Rosa, il 6 ottobre 1912; Rosa, il 6 ottobre 1912; Fosca, il 19 febbraio 1915; Anna, il 28 febbraio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4620)

N. 718 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cmet » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cmet Pasquale, figlio del fu Antonio e della fu Marianna Ottochian, nato a Gimino il 22 marzo 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Hralia fu Giovanni e fu Lucia Crancich, nata a Gimino il 9 settembre 1867, ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 26 settembre 1904, e Matteo il 18 febbraio 1892, alla nuora Rosa Damianich, moglie di Matteo Comet, nata a Gimino il 30 aprile 1899, di Giuseppe e fu Giovanna Damianich, nonchè ai nipoti figli di Matteo Cmet e di Rosa Damianich nati a Gimino: Albina, il 21 febbraio 1926; Giovanni, il 24 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4621)

N. 724 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cmet » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cmet Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Debeliuch, nato a Gimino il 1° luglio 1872 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4622)

N. 723 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cmet » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cmet Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Maria Mattica, nato a Gimino il 4 giugno 1859, e abitante a Villa Cmeti, 851, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Grisilla fu Pasquale e fu Agata Raunich, nata a Gimino il 28 agosto 1862 ed ai figli, nati a Gimino: Giuseppe il 5 aprile 1888; Marianna il 26 gennaio 1894.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4632)

N. 121 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Iedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Iedreicich) Giorgio, figlio del fu Giovanni e della fu Elena Brummich, nato a Lindaro il 18 aprile 1852 e abitante a Lindaro, n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe, nato a Lindaro il 19 agosto 1887, alla nuora Maria Papo fu Giovanni e di Caterina Manzin, moglie di Giuseppe Iedreicich, nata a Buie il 12 agosto 1895, ai nipoti, figli di Giuseppe Jedreicich e di Maria Papo, nati a Lindaro: Giuseppe, il 9 febbraio 1921; Teodolinda, il 27 novembre 1919; Narciso, il 2 agosto 1922; Bruno, il 29 settembre 1924; Elisa, il 19 novembre 1927, nonchè ai figli del fu Giorgio e fu Natalia Sticovich nati a Lindaro: Leopoldo, il 29 febbraio 1904; Giuseppe, il 13 agosto 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4633)

N. 129 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Jedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Jedreicich) Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Anna Gherzic, nato a Lindaro il 27 ottobre 1873 e abitante a Lindaro, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Lovrinovich di Antonio e di Elena Celich, nata a Gradigna il 2 dicembre 1882 ed al figlio Antonio, nato a Lindaro il 31 luglio 1913.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4638)

N. 125 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcich » (Jedreicic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Jedreicich) Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Lazarich, nato a Pisino il 27 marzo 1871 e abitante a Pisino, via Duca d'Aosta, 267, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pilat di Giovanni e fu Maria Antonich, nata a Pisino il 30 giugno 1883 ed ai figli, nati a Pisino: Giovanni, il 6 marzo 1906; Maria, il 27 settembre 1910.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4639)

N. 116 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Jedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Jedreicich) Pasquale, figlio del fu Francesco e della fu Giuseppina Gojtan, nato a Lindaro il 19 aprile 1867 e abitante a Lindaro, 56, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Albina Percich fu Giovanni e fu Antonia Fabris, nata a Lindaro il 28 febbraio 1869, ed ai figli, nati a Lindaro: Giovanni il 7 settembre 1897; Emilio, il 7 settembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4640)

N. 114 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Jedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Jedreicich) Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Mattea Skof, nato a Lindaro il 5 febbraio 1887 e abitante a Ivoli, 103, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rabaz di Gregorio e fu Caterina Bubich, nata a Castelverde l'11 marzo 1894 ed alle sorelle nate a Lindaro: Angela, il 23 dicembre 1903; Mattea, il 26 giugno 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4641)

N. 127 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Jedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Jedreicich) Dionisio, figlio di Francesco e di Giovanna Slavcich, nato a Lindaro il 27 marzo 1913 e abitante a Novacco n. 9, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4636)

N. 124 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jedrejcic » (Jedreicich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jedrejcic (Jedreicich) Biagio, figlio del fu Francesco e della fu Caterina Tumpich, nato a Gallignana il 30 gennaio 1852 e abitante a Batlug, 231, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi ».

Con la presente determinazione vengono ridotti i cognomi nella forma italiana anzidetta anche alla cognata Maria Jedreicich ved. di Matteo figlia di Biagio Jedreicich e di Mattea Pavichievaz, nata a Gillignana il 16 maggio 1879 ed al nipote Giuseppe, figlio del fu Matteo Jedreicich e di Maria Jedreicich nato a Gallignana il 19 maggio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4637)

N. 208 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonza » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonza Luigi, figlio del fu Matteo e della fu Maria Maddalena, nato a Capodistria il 30 novembre 1882 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Surian Maria di Carlo e di Corrente Francesca, nata a Capodistria il 2 febbraio 1887, ed ai figli, nati a Capodistria: Maria, il 13 settembre 1907; Luigi, il 31 maggio 1909; Bortolo, il 2 agosto 1878.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4642)

N. 230 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Labignan » e « Crismanich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Labignan Antonia ved. di Luigi-Giovanni, figlia del fu Martino Crismanich e della fu Eufemia Barzelogna, nata a Rovigno il 17 dicembre 1858 e abitante a Rovigno, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Albonese » e « Crismani » (Albonese ved. Antonia nata Crismani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Labignan Giovanni-Matteo, nato a Rovigno il 22 maggio 1883.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4643)

N. 389 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Salcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Salcovich Francesco figlio del fu Francesco e di Maria Maver, nato a Pola il 29 febbraio 1872 e abitante a Pola, via San Michele n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Salco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Leopoldina Zeman di Antonio e di Leopolda Provazovich, nata a Pola il 10 settembre 1886 ed alla figlia Elisabetta, nata a Pola il 17 novembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4644)

N. 111 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorovich Antonio figlio del fu Antonio e della fu Domenica Lechich, nato a Neresine l'8 ottobre 1883 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Zorovich di Biagio e di Maria Grubessich, nata a Neresine il 27 novembre 1893; ed ai figli nati a Neresine: Mario, il 30 agosto 1919; Antonio, il 3 settembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4648)

N. 113 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Domenica Zorovich, figlia del fu Antonio e della fu Domenica Cremenich, nata a Neresine il 10 settembre 1862 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoroni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4649)

N. 112 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Zorovich Caterina, figlia del fu Domenico e della fu Maria Rucconich, nata a Neresine il 19 giugno 1879 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoroni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4650)

N. 110 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Anna Ghersan, nato a Neresine il 25 febbraio 1863 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolina Botterini fu Giacomo e di Maria Bonich, nata a Neresine il 28 marzo 1867; ed ai figli nati a Neresine: Dovido, il 25 maggio 1902; Emilia, il 17 marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4651)

N. 119 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorovich Gasparo, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Gremenich, nato a Neresine l'8 settembre 1871 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoroni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4652)

N. 115 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorovich Domenico-Rocco, figlio del fu Simeone e di Caterina Rucconich, nato a Neresine il 5 novembre 1865 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoroni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rucconich fu Simeone e di Domenica Zorovich, nata a Neresine il 12 settembre 1871; ed alle figlie nate a Neresine: Maddalena, il 22 luglio 1897; Elisa, il 28 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4653)

N. 117 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorovich Domenico, figlio del fu Antonio e della fu Anna Ghersan, nato a Neresine il 21 novembre 1874 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoroni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Zorovich fu Michele e di Maria Glavan, nata a Neresine il 20 marzo 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4654)

N. 114 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Zorovich » e « Soccolich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Zorovich Domenica ved. di Gasparo, figlia del fu Silvestro Soccolich e della fu Nicolina Mattiassich, nata a Neresine il 22 febbraio 1846 e abitante a Neresine, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoroni » e « Soccoli » (Zoroni ved. Domenica nata Soccoli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4655)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 26 luglio 1931 venne attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Conca Marini in provincia di Salerno mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Amalfi.

(5751)

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 27 luglio 1931 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Rosora in provincia di Ancona.

(5752)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare in esecuzione al progetto 19 aprile 1930 per la sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Farnendola in provincia di Bologna.

Con decreto Ministeriale 3 agosto 1931-IX, n. 1697, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare in esecuzione al progetto 19 aprile 1930 per la sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Farnendola affluente del torrente Setta in comune di Grizzana (Bologna).

(5743)

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Niella Tanaro e Mombasiglio, in provincia di Cuneo, con decreto in data 31 luglio 1931 sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(5747)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, con decreto in data 31 luglio 1931 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(5748)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Svizzera.

Addì 31 luglio 1931-IX, è stato proceduto in Roma tra il Ministro per gli affari esteri ed il Ministro di Svizzera in Roma allo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-svizzero con Protocollo finale stipulato in Roma il 19 dicembre 1930 e concernente la circolazione dei veicoli a motore tra i due Paesi ed i servizi pubblici di trasporto in comune delle persone.

(5759)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 166.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 agosto 1931 - Anno IX

Francia	74.98	Oro	368.98
Svizzera	373.21	Belgrado	33.80
Londra	92.864	Budapest (Pengo)	3.30
Olanda	7.716	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	171.75	Norvegia	5.11
Belgio	2.67	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.689	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.69	Danimarca	5.11
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	73.225
Peso Argentino Oro	12.71	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	5.57	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.123	Consolidato 5 %	81.475
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3,50%	79.40

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ai premi della Fondazione « Luigi Pagliani » per l'anno 1931-IX (biennio 1930 e 1931) istituita presso la Regia università di Torino.

È aperto il III Concorso ai premi della Fondazione « Luigi Pagliani » istituita presso la Regia università di Torino coi fondi raccolti mediante sottoscrizione promossa da apposito Comitato per le onoranze al prof. Luigi Pagliani, in occasione del suo cinquantennio di laurea, ed eretta in Ente morale con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2350, per l'aggiudicazione di un premio di L. 5000 lorde e di altri minori coi redditi disponibili, e di medaglie di benemerenza ad appartenenti al personale tecnico dei servizi pubblici igienico-sanitari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, o degli Istituti di igiene universitari, che si siano distinti per studi, pubblicazioni, progetti ed esecuzioni di opere, o fondazioni di istituzioni, le quali abbiano efficacemente contribuito, o possano efficacemente contribuire al risanamento degli ambienti, od alla loro preservazione da malattie infettive e diffusive.

Gli aspiranti ai premi, o alle medaglie di benemerenza devono presentare alla segreteria dell'Università di Torino le domande in carta bollata da L. 3 dirette al rettore, insieme con i documenti comprovanti i loro titoli, legalizzati dalle autorità competenti, entro il 31 agosto del corrente anno.

A norma dell'art. 3 dello statuto della Fondazione potranno pure esser fatte entro detto termine proposte di assegnazione di premi da parte di Enti pubblici a favore del personale addetto ai loro servizi igienico-sanitari.

Anche la Commissione esaminatrice potrà di sua iniziativa, con una maggioranza di quattro voti su cinque, prendere in considerazione premiandi non concorrenti o non proposti.

Torino, 10 luglio 1931 - Anno IX.

Il rettore: S. PIVANO

Il ff. di direttore di segreteria: P. CARULLO.

(5760)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.